

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2001) 347]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/144/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/754/CE ⁽³⁾, la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni.
- (2) È opportuno prolungare tale periodo fino a 60 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Endurance World Cup degli Emirati arabi uniti.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente settimo trattino:
«— che hanno partecipato alla Endurance World Cup degli Emirati arabi uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VII della presente decisione.»
- 2) L'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato VII.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 34.

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance Worl Cup degli Emirati arabi uniti dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 60 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h), della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso negli Emirati arabi uniti data (meno di 60 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

Nome e funzione in lettere maiuscole.

(*) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa».